



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 13 GENNAIO 2026

Art. 7 (Accordo)

Situazioni straordinarie

7.1 Il Personale della Parte inviante non prendera' parte a controversie armate con terze parti ne' partecipera' ad attivita' che incidano sulla sicurezza nazionale della Parte ospitante durante la sua permanenza nel territorio di quest'ultima Parte, ne' svolgera' altre attivita' oltre a quelle programmate ai sensi del presente Accordo. 7.2 In caso di violazione delle leggi della Parte ospitante o della Parte inviante da parte di membri del Personale coperto dal presente Accordo, la Parte ospitante puo' interrompere la formazione delle persone coinvolte e farlo rientrare nel Paese inviante. 7.3 La Parte inviante si riserva il diritto di richiamare il proprio Personale in qualsiasi momento lo ritenga necessario, senza dover fornire motivazioni. La Parte ospitante adottera' le misure necessarie per rimandare indietro il Personale in questione nel piu' breve tempo possibile.

Versione in vigore dal 14 settembre 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

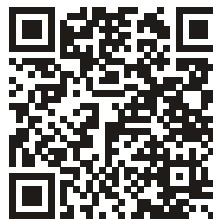
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Kuwait sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 13 gennaio 2026
Estremi	Legge 1 settembre 2026, n. 159
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-159-2026/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it